



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA E L'UNIVERSITA', LA RICERCA, L'INFORMAZIONE,
LO SPORT, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

Relazione
PROGETTO DI LEGGE

DISCIPLINA DELLA FRODE SPORTIVA E DELL'ABUSIVO ESERCIZIO DI GIUOCO O DI SCOMMESSA

Il progetto di legge "Disciplina della frode sportiva e dell'abusivo esercizio giuoco o di scommessa", proposto dal Congresso di Stato e posto all'attenzione del Consiglio Grande e Generale intende introdurre delle integrazioni al Codice Penale, alla Legge 30 settembre 2015 n. 149 "Disciplina dell'Attività Sportiva" e alla Legge 25 luglio 2000 n.67 "Disciplina per l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell'abilità e delle scommesse". In sintesi le linee su cui si articola il progetto di legge sono le seguenti:

1. Integrazione del Codice Penale

L'esigenza di integrare il Codice Penale, inserendo la fattispecie della frode sportiva, è elemento non più differibile, reso ancora più necessario da recenti fatti di cronaca avvenuti nella Repubblica di San Marino. La frode sportiva unitamente al doping è uno dei fenomeni più critici per il settore dello sport che sta emergendo a livello globale.

Il rilievo penale che il Governo vuole introdurre, si aggiunge all'illecito sportivo già previsto dalla disciplina nazionale sullo sport e applicato dalle singole federazioni secondo anche le linee espresse da Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e federazioni internazionali.

L'innovazione tecnologica collegata alle scommesse illecite, hanno trovato nuove e sofisticate forme di diffusione che travalicano i confini nazionali e sulla quale in prospettiva andranno attivate le necessarie collaborazioni fra le varie autorità coinvolte.

2. Integrazione Legge Disciplina dell'Attività Sportiva

Il progetto di legge introduce due articoli 60 bis, 60 ter in cui è regolato il rapporto fra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria, introducendo anche l'obbligo di denuncia per "I Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o delle Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute e affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) o degli altri enti o associazioni sportive, nonché i rispettivi organi inquirenti e requirenti" in caso vengano a conoscenza reati di frode sportiva, come introdotti dall'art. 204 quinquies.

3. Integrazione Disciplina per l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell'abilità e delle scommesse

La modifica dell'art. 16 della Legge 2000/67 introduce nuove fattispecie sanzionabili relative all'esercizio abusivo all'attività di giuoco e di scommesse. L'innovazione tecnologica e le conseguenze che comporta in termini di perimetro territoriale in cui l'esercizio di tale attività può comportare unita alla rilevanza che le attività sportive hanno in questo specifico settore, ha indotto a proporre una sostanziale modifica all'art. 16 così come era stato definito dal legislatore nel 2000. L'intenzione del Congresso di Stato è proporre al Consiglio Grande e Generale una serie di interventi per adeguare il sistema normativo nazionale affinché siano attivati i presidi per prevenire e se necessario reprimere fenomeni distorsivi o reati e regolare la collaborazione fra la Giustizia Sportiva e la Giustizia Ordinaria.

Il Segretario di Stato
-Marco Podeschi-

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 07/05/2018

IL DIRIGENTE